

**REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 giugno 2003**  
**relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della**  
**Comunità effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, secondo comma, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto.
- (2) A seguito delle condizioni climatiche verificatesi nella regione, il 15 febbraio 2003 la Regione Lombardia ha adottato disposizioni fitosanitarie che vietano in alcuni comuni la semina diretta di granturco prima del 15 giugno 2003. Gli agricoltori di questi comuni non potranno quindi rispettare la data limite del 31 maggio fissata per le semine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

- (3) A seguito delle particolari condizioni climatiche di quest'anno, in determinate regioni del Portogallo e della Grecia non sarà possibile rispettare per alcune colture le date limite stabilite per le semine in tali regioni.
- (4) Occorre pertanto prorogare il termine applicabile alle semine di granturco effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 sono indicate nell'allegato, relativamente alle colture e alle regioni ivi specificate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai pagamenti per superficie nell'ambito della campagna 2003/2004.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GUL 160 del 16.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 145 del 31.5.2001, pag. 16.